

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Marina Militare Italiana (nel seguito denominata “M.M.”), con sede legale in Roma, Piazza della Marina, n. 4 (Codice Fiscale 80234970582), rappresentata dall’Istituto Idrografico della Marina, con sede legale in Genova, Passo dell’Osservatorio 4, 16135 Genova, pec: maridrografico.genova@postacert.difesa.it, nella persona del Direttore *pro tempore* Contrammiraglio Massimiliano NANNINI nato a Novi Ligure (AL) il 16.03.1967, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

L’Università degli Studi di Genova (nel seguito denominata “UNIGE”) con sede in Genova, codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126 Genova, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.2.1972, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del consiglio di amministrazione del 21 ottobre 2020

(M.M. e UNIGE nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”)

VISTI:

- l’art. 15 della L. n. 241/90, “Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni”;
- il D.lgs. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”;
- il D.P.R. 90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamen-

tari in materia di ordinamento militare”;

- l'art. 53 D. lgs. n. 165/2001, normativa tesa a disciplinare la materia dei c.d. «incarichi extraprofessionali nel pubblico impiego»;

- la L. n. 448/01 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, relativamente alla disciplina sull'istituzione di organismi collegiali;

- il D.lgs. 81/2008 concernente le disposizioni “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- il D.L. n.78/10 convertito con L. n.122/10, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.” relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;

- la Circolare della P.C.M. recante la disciplina della “Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990 (foglio prot. n. UBR 0006598 del 09 marzo 2010)”;

- la circolare di PERSOMIL n. 064716 del 23 maggio 2000, che stabilisce i criteri per l'erogazione dei compensi a favore del personale militare per l'attività di docenza;

- il Regolamento UE N. 2016/679 “Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- le Circolari della Direzione generale per il Personale Militare

(PERSONMIL), volte a impartire disposizioni in materia di attività extraprofessionali, M_D GMIL 04 0396572 del 31/07/2008, M_D GMIL 1 III 7 5 0137861 del 14/05/2013, M_D GMIL 0812497 del 11/02/2014, M_D GMIL 0959267 del 03/06/2014;

- il D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990, concernente la materia del segreto d'ufficio;

- la L. n. 124/2007, DPCM 22.07.2011, così come integrato dal DPCM n. 3 in data 2/12/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5: Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”

- la Circolare n. 1 della PCM-ANS 1-1/2011 – “Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate”;

- la Circolare n.1 della PCM-ANS 4-1/2011 – “Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale”;

- il D.I. n. 162/12, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10”, riporta, nell'Allegato 6, dell'articolo 2, comma 1, lettera b), gli stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi tutelati in ambito interforze” e s.m.i.;

- la pubblicazione SMM 120/UEU “Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse mi-

litare” che contempla – nell’allegato alla Direttiva - specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;

- la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all’organizzazione della Difesa”;

- la pubblicazione SMM 25 ed. 2014 “Direttiva sugli Accordi”;

- la Legge n. 341 del 19 novembre 1990 recante la “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e s.m.i.;

- lo Statuto e i regolamenti interni dell’Università degli Studi di Genova;

- la Strategia dell’UE per la Sicurezza Marittima e relativo Piano d’Azione adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2014 per l’intero settore marittimo;

- il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, recante modifiche al regolamento recante “Norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509, (in particolare l’art. 10 comma 5 lettera d).

PREMESSO CHE:

- il mare svolge un ruolo centrale per le popolazioni: esso influenza direttamente ed indirettamente la maggior parte degli aspetti della vita quotidiana. La globalizzazione dell’economia e della sicurezza ed ha creato una reale interdipendenza di Paesi geograficamente lontani, il cui elemento di continuità è rappresentato dal flusso globale di merci e risorse energetiche via mare;

- per l'Italia - nazione a forte connotazione marittima - il mare è l'elemento fondamentale da cui dipendono significativamente la propria sicurezza, l'economia, la prosperità ed il cui libero uso deve essere garantito, prevenendo e contrastando efficacemente tutti i rischi e le minacce presenti.

CONSIDERATO CHE

- l'Università degli Studi di Genova e la Marina Militare, hanno già avviato da anni proficue e consolidate cooperazioni e, pertanto, con il presente atto intendono sottoscrivere un Accordo di collaborazione per sviluppare sinergie nell'ambito dei rispettivi compiti d'istituto per il potenziamento dell'attività formativa e di ricerca nei settori afferenti l'ambiente marino;

- l'Università degli Studi Genova e la Marina Militare convengono sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle diverse aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici nei campi della ricerca, innovazione e sperimentazione, della formazione, dell'istruzione, del cluster marittimo, del diritto e della cultura del mare, della marittimità e della sicurezza marittima, della tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salvaguardia del patrimonio marino e marittimo garantendo una consolidata formazione per i giovani che intenderanno avviarsi alle carriere nazionali ed internazionali afferenti, nell'ambito dell'interesse nazionale, alla dimensione marittima;

- la Marina Militare nell'ambito delle proprie attività intravede nella cooperazione con il mondo universitario un'opportunità di mu-

tua crescita mediante condivisione di esperienze ed avvio di iniziative congiunte;

- l'Istituto Idrografico della Marina (IIM) ha la necessità di aggiornare ed approfondire le conoscenze di carattere tecnico-scientifico in settori connessi a quelli di specifico interesse, nonché di effettuare studi, ricerche e sperimentazioni nell'ambito delle competenze istituzionali;

- la stipula dell'Accordo in oggetto, favorirebbe l'istituzione di percorsi formativi specifici per la formazione degli Ufficiali idrografi della Marina Militare, avvantaggiandosi della coincidenza territoriale dell'Università di Genova e dell'Istituto Idrografico della Marina, facilitando economie di gestione dei corsi attivati;

- l'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca, dell'innovazione e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile e favorendo la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca e trasferimento tecnologico in partnership di interesse comune;

- UNIGE ha pertanto l'interesse a promuovere iniziative didattiche ed esperienze formative che si possono avvalere della competenza e delle attrezzature della MM ed in particolare dell'IIM;

- UNIGE è interessata a incentivare politiche di innovazione, sviluppo territoriale e disseminazione, nell'ambito di quanto ricade

nella nozione di Terza Missione;

- le Parti hanno interesse ad attivare un rapporto di collaborazione didattico-scientifica;

- IIM dispone di risorse tecnologiche, di competenze scientifiche e professionali e di esperienze nell'attività formativa;

- UNIGE dispone di strutture didattiche e scientifiche impegnate nei settori afferenti all'ambito marino;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il quadro normativo vigente impone la necessità di realizzare sinergie tra soggetti istituzionali e locali, al fine di promuovere interventi efficaci ed efficienti e di contenere le relative spese.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto)

1. La Marina Militare Italiana ed UNIGE concordano di intraprendere un'azione comune mirata al fine di potenziare l'attività formativa e

di ricerca e trasferimento tecnologico nei settori afferenti all'ambito marino ed al suo contorno.

2. Le Parti concordano nel considerare di intraprendere future azioni congiunte e sinergiche per le attività di ricerca e trasferimento tecnologico e gli studi per la valorizzazione di tutto ciò che è legato al mare da un punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale, ivi comprese le sperimentazioni in campo nautico, e l'attività di formazione, la realizzazione di corsi post universitari, corsi di perfezionamento e quanto altro comunque previsto dai regolamenti didattici, nel rispetto della normativa vigente, tesi alla formazione del personale militare della M.M. in un'ottica di potenziale e parziale fruizione anche pubblica degli stessi.

Art. 3

(Obblighi delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo a tenere informata l'altra Parte sulle attività da sviluppare e svolgere.

In particolare, UNIGE si impegna a mettere a disposizione le proprie professionalità nonché le informazioni di specifico interesse per il conseguimento dell'oggetto di tale Accordo.

2. UNIGE si impegna inoltre ad accogliere personale della M.M. presso le proprie strutture ed, in particolare, a favorire lo svolgimento di eventi congiunti.

3. In particolare, su base di non interferenza con le attività prioritarie e i compiti istituzionali, la M.M. si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e professionalità, nonché informazioni di specifi-

co interesse per la formulazione di proposte di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività.

4. La M.M. si impegna inoltre ad accogliere personale, studenti e laureati di UNIGE presso le proprie strutture ed, in particolare, a favorire lo svolgimento di eventi congiunti.

5. Le Parti si obbligano ad accogliere, con oneri a carico della parte inviante, il personale dell'altra Parte operante nelle attività oggetto del presente accordo.

Art. 4

(Accordi attuativi discendenti)

1. Le Parti, nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente, potranno formalizzare e rendere operative le attività oggetto dello stesso attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi discendenti sottoponibili, in ragione della loro tipologia, di volta in volta alla preventiva autorizzazione dello SMD.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

2. Nell'ambito dei predetti Atti dovranno, in particolare, essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;

- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- i benefici in termini di contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, supporto a mezzi e strutture delle Parti;
- il personale coinvolto.

Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo fino a loro completamento.

Art. 5

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

1. Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e al D. M. n. 363 del 5.8.1998.

2. In particolare, lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle

norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 6

(Attività mediatica)

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 7

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio perso-

nale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

1. Il personale, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali dell'UNIGE o della M.M. in generale, dovranno essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'Amministrazione Difesa per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al primo comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 9

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dall'Accordo. Ove la collaborazione in

esame comporti la pur minima possibilità di compromissione, l'attività dell'Accordo sarà limitata a carattere “non classificato”.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni nonché del GDPR Reg. UE 2016/679.

Art. 11

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

1. Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

2. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Articolo 12

(Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012)

1. Le Parti dichiarano di aver adottato il Codice di comportamento dei propri dipendenti a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 e si obbligano al rispetto dei principi e delle procedure in essi previste.

Art. 13

(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)

1. In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'A.D, partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione

di apposito modulo. In ogni caso nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.

2. È, ad ogni modo, facoltà dell'Ente militare coinvolto, interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma.

3. Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 14

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di UNIGE e della M.M. coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui

all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.

3. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi di cui all'art. 4.

Art. 15

(Referenti per l'attuazione dell'Accordo)

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.

Il Referente dell'Accordo per UNIGE è individuato nella persona del Rettore *pro tempore*.

2. Il Referente dell'Accordo per la M.M. è individuato nel Direttore *pro-tempore* dell'Istituto Idrografico della Marina.

Art. 16

(Comitato Tecnico Scientifico)

1. Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato tecnico – scientifico composto da 4 membri, di cui due per la Marina Militare e due per l'Università degli Studi di Genova - coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.

Per M.M. i due componenti sono il Vice Direttore e la professoressa Roberta Ivaldi dell'Istituto Idrografico della Marina.

Per l'Università i due componenti sono le professoresse Laura Canesi e Elisabetta Rampone del Dipartimento di scienze della terra,

dell'ambiente e della vita – DISTAV.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per discutere circa le attività disciplinate dal presente accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie.

3. Il Comitato viene convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare.

4. Il Comitato tecnico – scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare l'attuazione dell'Accordo, altresì mediante l'attivazione di appositi Tavoli tecnici, esso “riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal mero rimborso spese. Esso soggiace comunque ai dettami dell'art. 18 della L. 488 del 2001 e all'art. 5 del D. Lgs. 78 del 2010 convertito con L. 122 del 2010”.

Art. 17

(Durata e recesso)

1. Il presente Accordo avrà una durata pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

3. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui all'art. 4 dovranno essere comunque portati a compimen-

to, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 18

(Modifiche all'Accordo)

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, previa delibera dell'organo competente, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

2. Per la M.M. sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dello Stato Maggiore Marina.

Art. 19

(Divieto di cessione)

1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 20

(Risoluzione)

1. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 21

(Oneri e Costi)

1. Il presente Accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente

accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 22
(Registrazione)

1. Il presente Accordo si compone di n. 20 pagine e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n.131 del 26.4.1986 e successive modificazioni. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico dell'Università.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.

Art. 23
(Conflitto di interessi)

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.

2. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'ese-

cuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia all'altra che procederà alle valutazioni del caso.

3. Ove una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in tema di assenza di conflitti di interessi, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 24

(Firma)

1. Il presente Accordo sarà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis L. 241/90, a pena nullità dello stesso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per la Marina Militare

Il Direttore dell'Istituto Idrografico

Contrammiraglio Massimiliano NANNINI

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino